

COMUNE DI CAVALLINO TREPORTI (Provincia di Venezia)



Regolamento per la disciplina dei trasporti acquei non di linea

Approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 92 del 18.12.2012

Emanato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 del 21.02.2013

Adottate le modifiche con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 12.11.2013

Approvate le modifiche con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 17 del 25.03.2014

Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 04.06.2014

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA NEL COMUNE DI CAVALLINO TREPORTI

Indice

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 **Oggetto del servizio**
- Art. 2 **Requisiti per l'esercizio**
 - Art. 2.1 Idoneità morale
 - Art. 2.2 Idoneità finanziaria
 - Art. 2.3 Idoneità professionale
- Art. 3 Bando di concorso
- Art. 4 Ammissione al concorso
- Art. 5 Commissione di concorso
- Art. 6 Formazione delle graduatorie
- Art. 7 Assegnazione delle autorizzazioni e delle licenze
- Art. 8 Rilascio, validità e contenuto dell'autorizzazione o della licenza
- Art. 9 Trasferibilità dell'autorizzazione e della licenza
- Art. 10 Soggetti esercenti: figure giuridiche
- Art. 11 Commissione Consultiva Comunale

TITOLO II - TRASPORTO DI PERSONE IN SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA

CAPO I - SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE EFFETTUATO CON NATANTI PER TRASPORTO DI PERSONE

- Art. 12 Definizione del servizio
- Art. 13 Contratto di noleggio e trasporto
- Art. 14 Tipologia dei servizi autorizzati
- Art. 15 Numero e tipo dei natanti autorizzati
- Art. 16 Sede del titolare
- Art. 17 Esercizio del servizio
- Art. 18 Acquisizione del servizio
- Art. 19 Obblighi del titolare
- Art. 20 Obblighi dell'equipaggio
- Art. 21 Sostituzioni alla guida
- Art. 22 Assenza dal servizio
- Art. 23 Pontili
- Art. 24 Sostituzione di natanti
- Art. 25 Tariffe
- Art. 26 Reclami
- Art. 27 Utilizzo dei mezzi in servizio di linea
- Art. 28 Contrassegno

CAPO II - SERVIZIO DI TAXI ACQUEO

- Art. 29 Definizione del servizio
- Art. 30 Modalità di esercizio del servizio di taxi acqueo
- Art. 31 Sostituzione alla guida
- Art. 32 Tassometro
- Art. 33 Obblighi del titolare, obblighi dell'equipaggio, sospensione del servizio, sostituzione del natante, tariffe

TITOLO III - SERVIZIO DI NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE

Art. 34 Definizione del servizio

TITOLO IV - TRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

Art. 35 Definizione del servizio

Art. 36 Modalità di esercizio

Art. 37 Sostituzione di natanti

Art. 38 Caratteristiche del natante

Art. 39 Servizio di rimorchio e traino di natanti

TITOLO V - TRASPORTO IN CONTO PROPRIO

Art. 40 Definizione del servizio

Art. 41 Rimorchio di persone munite di sci acquatici effettuato per conto terzi

TITOLO VI - SANZIONI

Art. 42 Sospensione, revoca, decadenza dell'autorizzazione

Art. 43 Procedimento per la sospensione e la revoca dell'autorizzazione

Art. 44 Sanzioni amministrative pecuniarie

Art. 45 Confisca e sequestro

TITOLO VII - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 46 Documentazione obbligatoria

Art. 47 Rideterminazione dei contingenti

Art. 48 Caratteristiche tecniche dei mezzi

Art. 49 Portatori di handicap

Art. 50 Conversione di precedenti autorizzazioni regionali

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del servizio

1. In attuazione a quanto previsto dalla legge regionale 30.12.1993 n. 63, recante "*Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia*", il presente regolamento disciplina i seguenti servizi di trasporto pubblico acqueo non di linea che si svolgono nell'ambito territoriale del Comune di Cavallino - Treporti e dallo stesso autorizzati:

- il servizio di taxi effettuato con natante a motore;
- il servizio di noleggio con conducente, effettuato con natante a motore;
- il servizio di noleggio con conducente, effettuato con natante a remi;
- il servizio di noleggio senza conducente;
- il trasporto di cose per conto di terzi, rimorchio e traino.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa ricorso alla normativa regionale citata, al Codice di Navigazione e relativi regolamenti di attuazione, alle leggi vigenti ed ai provvedimenti amministrativi delle Autorità competenti in materia.

3. Nel presente regolamento si intende per natante, in via generale ove non diversamente specificato, qualsiasi costruzione con propulsione a motore o a remi destinata al trasporto per acqua di persone e cose.

Art. 2 Requisiti per l'esercizio

1. L'autorizzazione e la licenza per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico non di linea disciplinati dal presente regolamento può essere rilasciata a cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea residente in Italia, che abbia raggiunto la maggiore età, e che sia in possesso dei seguenti requisiti di idoneità:

- a) cittadinanza italiana ovvero di uno Stato dell'Unione Europea;
- b) idoneità morale di cui all'articolo 2.1;
- c) idoneità finanziaria di cui all'articolo 2.2;
- d) idoneità professionale di cui all'articolo 2.3;
- e) iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. (nei casi previsti dalla legge), fatta salva l'iscrizione successiva al rilascio del titolo.
- f) proprietà o comunque disponibilità giuridica del natante per la quale sarà rilasciata l'autorizzazione o la licenza;
- g) non avere trasferito precedente autorizzazione all'esercizio o licenza del medesimo servizio nei cinque anni precedenti;
- h) essere assicurato per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura adeguata rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;
- i) disporre di un approdo nel territorio comunale.

Art. 2.1 Idoneità morale

1. Soddisfa il requisito della idoneità morale chi:

a) non abbia riportato condanna irrevocabile, escluso il caso di patteggiamento, per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575 (omicidio), 624 (furto), 628 (rapina), 629 (estorsione), 630 (sequestro di persona a scopo estorsione), 640 (truffa), 646 (appropriazione indebita), 648 (ricettazione) e 648 bis (riciclaggio) del codice penale, per reati puniti a norma degli artt. 3 e 4 della legge 20.02.1958, n. 75, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni;

b) non si trovi sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzioni previste dalla vigente normativa;

c) non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento.

In tutti i casi sopra elencati, il requisito si intende soddisfatto quando sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.

2. Nel caso di imprese individuali, il requisito deve essere posseduto dal titolare; in caso di imprese societarie o di organismi cui viene conferita licenza o autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio, il requisito deve essere posseduto:

a) da tutti i soci, in caso di società in nome collettivo;

b) dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;

c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società o di organismo.

3. Il requisito dell'idoneità morale deve essere posseduto anche dall'istitutore o direttore eventualmente preposto all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede, ove previsto, e inoltre da tutte le persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva.

Art. 2.2 Idoneità finanziaria

1. L'idoneità finanziaria consiste nella disponibilità di risorse finanziarie necessarie ad assicurare il corretto avviamento e la buona gestione dell'attività.

Il requisito dell'idoneità finanziaria è dimostrato mediante un'attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche, rilasciata da parte di:

a) aziende o istituti di credito;

b) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a cinquecentomila euro.

2. L'attestazione deve fare riferimento ad un importo pari ad € 9.000,00 e deve essere aumentato nella misura di € 2.500,00 per ciascuna imbarcazione da adibire al servizio.

3. Nel caso di impresa societaria o di organismo cui è stata conferita autorizzazione o licenza ai sensi dell'art.10 del presente regolamento, il requisito deve essere posseduto dallo stesso conferitario.

4. Dall'applicazione del presente articolo si intende escluso il servizio di noleggio con conducente con natante a remi.

Art. 2.3 Idoneità professionale

1. Il requisito dell'idoneità professionale è soddisfatto attraverso l'iscrizione allo specifico ruolo o alla specifica sezione di ruolo dei conducenti di natanti adibiti a

servizi pubblici non di linea, istituito dalla Provincia di Venezia presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Venezia, e tenuto da quest'ultima.

2. Unicamente per l'esercizio del servizio di noleggio senza conducente effettuato con natanti di qualsiasi tipo, il requisito di cui al primo comma e' soddisfatto attraverso il possesso della patente ad uso privato, di cui all'art. 16 del r.d.l. 09.05.1932, n. 813, o di quella da diporto, di cui all'art. 39 del decreto legislativo 18.07.2005, n.171, o dal titolo professionale previsto dal Codice della Navigazione marittima o interna e relativi regolamenti di attuazione, oltre alle eventuali ulteriori abilitazioni, ove necessari per la condotta dei natanti da adibire al servizio e dei relativi apparati propulsori.

Art. 3 Bando di concorso

1. L'assegnazione delle nuove autorizzazioni all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico non di linea disciplinati dal presente regolamento e delle licenze, o di quelle che si rendono vacanti, avviene attraverso bando di pubblico concorso per soli titoli, articolato secondo le tipologie di servizio, indetto con determinazione del Responsabile del Servizio competente.
2. L'autorizzazione o la licenza sono valide per un singolo natante: è fatto divieto di cumulare più autorizzazioni sul medesimo natante, anche se rilasciate da Autorità diverse.
3. Il bando di concorso deve prevedere:
 - a) il numero delle autorizzazioni o delle licenze disponibili al rilascio;
 - b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso;
 - c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità di presentazione, gli eventuali documenti da produrre;
 - d) l'indicazione dei titoli valutabili e preferenziali a parità di punteggio;
 - e) le modalità di utilizzo della graduatoria;
 - f) la validità della graduatoria;
4. La valutazione dei titoli e la redazione delle relative graduatorie, saranno eseguite alla Commissione di Concorso di cui all'art. 5.

Art. 4 Ammissione al concorso

1. Chi intenda partecipare al concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni e delle licenze di cui al presente regolamento deve presentare domanda in carta resa legale, debitamente firmata secondo le modalità previste dal bando e dichiarando, ai sensi del DPR 28.12.2000 N. 445, il possesso dei requisiti sotto indicati ed allegando fotocopia del documento d'identità.
2. Nella domanda il richiedente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità:
 - a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica;
 - b) di essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea residente in Italia;
 - c) di possedere il requisito dell'idoneità morale di cui all'art. 2.1 del presente

regolamento;

d) di possedere il requisito dell'idoneità finanziaria di cui all'art. 2.2 del presente regolamento;

e) di possedere il requisito dell'idoneità professionale di cui all'art. 2.3 del presente regolamento; nel caso di imprese individuali o societarie, il requisito dell'idoneità professionale di cui all'art. 2.3 si ritiene soddisfatto qualora esso sia posseduto da almeno una persona inserita nella struttura dell'impresa in qualità di socio amministratore nelle società di persone e di amministratore per ogni altro tipo di società o di dipendente a livello direzionale, cui sia affidata in modo permanente ed effettivo la conduzione dell'impresa;

f) di essere in possesso dell'idoneità fisica all'espletamento personale del servizio, certificata dal competente servizio ULSS o dal medico del lavoro a ciò abilitato, qualora intenda esercitare personalmente il servizio;

g) la sede per l'esercizio dell'attività sita nel territorio comunale;

h) di non svolgere altra attività, in caso di partecipazione al concorso per l'assegnazione di autorizzazione al noleggio di natanti con conducente;

i) il numero massimo di autorizzazioni per la cui assegnazione intende concorrere.

3. Alla domanda deve essere allegata copia di valido documento d'identità.

4. In caso di società, la domanda deve essere presentata dal legale rappresentante e corredata da:

- dichiarazione di iscrizione al Registro delle Imprese;
- dichiarazione attestante che la società non si trova sottoposta a procedure fallimentari;
- nel caso di richiesta di autorizzazione per lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente, dichiarazione che la società svolgerà esclusivamente tale servizio;
- dichiarazione del possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale.

Art. 5 Commissione di concorso

1. La valutazione dei titoli viene effettuata dalla Commissione di concorso, nominata dal Dirigente competente, composta come segue:

- a) Dirigente del Settore competente per materia, con funzioni di Presidente;
- b) Il Comandante della Polizia Locale o suo delegato;
- c) Un rappresentante competente per materia della Provincia di Venezia;
- d) Un rappresentante dell'Autorità Marittima;
- e) Un rappresentante della Regione del Veneto – Ispettorato di Porto di Venezia.

Art. 6 Formazione delle graduatorie

1. I Titoli valutabili nella formazione delle graduatorie sono i seguenti:

- a) anzianità di iscrizione del concorrente nello specifico ruolo dei conducenti (2 punti per anno o frazione di anno superiore a mesi 6, calcolati alla data di

scadenza del bando, con un massimo di 10 punti) - per le società si fa riferimento alla data di iscrizione al ruolo della persona di cui all'art. 4 comma 4;

- b) anzianità di presenza operativa del concorrente nell'ambito dei servizi disciplinati dalla L.R. 63/93, in qualità di soggetto regolarmente inserito nella struttura di imprese autorizzate (2 punti per anno o frazione di anno superiore a mesi 6, calcolati alla data di scadenza del bando, con un massimo di 30 punti) - per le società si fa riferimento alla data di iscrizione alla Camera di Commercio per l'esercizio dello specifico servizio;
 - c) numero di licenze o autorizzazioni all'esercizio di servizi disciplinati dalla L.R. 63/93, in corso di validità alla data di scadenza del bando, già rilasciate al concorrente in qualità di titolare di impresa individuale, oppure a società di cui il richiedente sia socio (società in nome collettivo), socio accomandatario (società in accomandita semplice) amministratore per tutti gli altri tipi di società, collaboratore (imprese familiari) (1 punto per ciascuna licenza o autorizzazione, con massimo di 10 punti).
2. L'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale, nei casi di parità di punteggio, ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
 3. Nei casi di ulteriore parità di punteggio costituisce titolo di priorità la più giovane età anagrafica del concorrente.

Art. 7 Assegnazione delle autorizzazioni e delle licenze

1. Le graduatorie sono approvate dal Responsabile del Servizio competente con proprio atto, ed hanno validità triennale dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione.
2. L'assegnazione delle autorizzazioni o delle licenze ai concorrenti inclusi nelle graduatorie avviene secondo l'ordine delle medesime, nel limite di una autorizzazione per ciascun richiedente, sino all'assegnazione di tutte le autorizzazioni messe a concorso.
3. Qualora il numero delle autorizzazioni o di licenze da assegnare superi il numero degli inclusi nelle graduatorie, si procederà ad esaurimento, nel rispetto dell'ordine di graduatoria e comunque sino alla concorrenza massima del numero di autorizzazioni o di licenze richieste da ciascuno.
4. Analogamente si procederà nel caso si verificano disponibilità di autorizzazioni o di licenze successivamente alla data del bando di concorso, per qualsiasi motivo, entro i termini di validità delle graduatorie.
5. Entro sessanta giorni dalla notifica dell'assegnazione dell'autorizzazione o della licenza, il concorrente dovrà presentare, a pena di decadenza, i documenti attestanti quanto dichiarato nella domanda di iscrizione di cui all'art. 4.

6. Entro centocinquanta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'assegnazione dell'autorizzazione o della licenza, l'interessato dovrà produrre i seguenti documenti:
- a) copia autentica della documentazione attestante la proprietà o la disponibilità giuridica del natante, o della comproprietà con altri titolari di autorizzazione o di proprietà dell'organismo cooperativo di appartenenza, e l'abilitazione dello stesso al servizio per il quale viene rilasciata l'autorizzazione, corredata dalla dichiarazione che per il medesimo natante non è stata ottenuta né richiesta altra autorizzazione o licenza all'esercizio di analogo servizio ad altra Autorità;
 - b) attestazione della disponibilità dello spazio acqueo per lo stazionamento non operativo del natante, situato in territorio comunale, (con esclusione delle attività di trasporto cose per conto terzi);
 - c) attestazione della disponibilità di un pontile di attracco per l'acquisizione dei servizi (solo per l'attività di noleggio con conducente) situato in territorio comunale, regolarmente concesso;
 - d) copia della polizza di assicurazione per la responsabilità civile, relativa al natante di cui all'autorizzazione o alla licenza;
 - e) dimostrazione del possesso del requisito dell'idoneità finanziaria;
 - f) assunzione con regolare contratto del personale eventualmente dipendente unitamente alle rispettive certificazioni di possesso dello specifico requisito dell'idoneità professionale per il personale addetto alla condotta del natante.
7. Entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione o della licenza, l'interessato dovrà produrre la certificazione attestante l'iscrizione presso la Camera di Commercio per l'attività di trasporto prevista dall'autorizzazione o dalla licenza, pena la sospensione della stessa.

Art. 8 Rilascio, validità e contenuto dell'autorizzazione o della licenza

1. Le autorizzazioni e le licenze sono rilasciate con atto del Responsabile del servizio entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione, qualora regolare. Entro 30 giorni dalla data di notifica del rilascio della licenza o dell'autorizzazione l'intestatario ha l'obbligo di dimostrare di essere in grado di iniziare il servizio. In caso contrario l'ufficio competente provvederà all'avvio del procedimento di decadenza, salva l'eventualità di accogliere motivata richiesta di proroga.
2. Le autorizzazioni e le licenze hanno validità quinquennale, rinnovabile a domanda per pari periodi dietro presentazione della documentazione attestante il permanere dei requisiti per rilascio, entro i due mesi precedenti la data di scadenza.
3. Contestualmente al rinnovo, l'interessato deve presentare anche l'attestazione relativa all'idoneità fisica, accertata come all'art. 4 del presente regolamento e, ove vi fossero, la certificazione di idoneità dei conduttori non titolari di autorizzazione o licenza.
4. Nelle autorizzazioni e nelle licenze devono essere chiaramente indicati:

- il numero dell'autorizzazione o della licenza;
 - il soggetto titolare;
 - la sede dell'impresa;
 - la sede operativa nel territorio comunale;
 - la data di scadenza del provvedimento o dei successivi rinnovi;
 - la targa ed il nome del natante autorizzato;
 - la data di scadenza dei certificati di navigabilità e le annotazioni di sicurezza rilasciate dalle Autorità competenti;
 - il proprietario del natante;
 - l'armatore;
 - l'eventuale rappresentante;
 - gli estremi dell'eventuale contratto di locazione o comodato del natante;
 - l'ubicazione dello spazio acqueo e del pontile autorizzati al rimessaggio ed all'assunzione del servizio;
 - i periodi dell'anno in cui il servizio viene svolto e quelli in cui e' consentito sospendere il servizio, in relazione alle effettive esigenze dell'utenza;
 - eventuali prescrizioni e divieti di esercizio.
5. Tutte le variazioni intervenute vanno parimenti indicate nell'autorizzazione o nella licenza, su richiesta rivolta all'ufficio competente.
 6. Ove il rinnovo dell'autorizzazione o della licenza non venisse richiesto tempestivamente, il titolare non potrà esercitare il servizio autorizzato dopo la data di scadenza, e sino a quando il Comune non abbia provveduto al rinnovo.
 7. L'autorizzazione e la licenza sono sottoposte a vidimazione biennale, entro la fine del mese di febbraio, previa presentazione della nuova certificazione relativa al natante, qualora i Certificati di Navigabilità e le Annotazioni di Sicurezza ivi indicati scadano prima della validità quinquennale prevista per l'autorizzazione.
 8. Alla ritardata vidimazione e' applicata una sanzione amministrativa di € 52,00, alla mancata vidimazione è applicata una sanzione di € 206,00 per ogni anno di mancata vidimazione.
 9. Solo per il trasporto di cose di cui al titolo IV del presente regolamento, ed esclusivamente a fini statistici, all'atto del rilascio, del rinnovo e della vidimazione deve essere presentata una dichiarazione relativa alla tipologia delle merci prevalentemente trasportate.

Art. 9 Trasferibilità dell'autorizzazione e della licenza

1. Le autorizzazioni e le licenze per i servizi pubblici non di linea di cui al presente regolamento sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona fisica o giuridica dallo stesso designata, purchè in possesso dei requisiti prescritti per il rilascio, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) abbia raggiunto il 60 anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo dei titoli professionali.
2. I casi e le modalità di trasferimento dell'autorizzazione e della licenza sono disciplinati dall'art. 20 della L.R. n. 63/93.

Art. 10 Soggetti esercenti: figure giuridiche

1. I titolari delle licenze o delle autorizzazioni per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto non di linea di cui al presente regolamento possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate dall'art. 17 della legge regionale 30.12.1993, n.63.
2. E' consentito conferire la propria licenza o autorizzazione ad organismi previsti dall'art. 17 comma 1 della legge regionale n. 63/93 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza ed esclusione dagli organismi medesimi.
3. Il conferimento è previsto previa presentazione all'Ufficio comunale competente dei seguenti documenti attestanti il possesso di specifici requisiti:
 - a) informazione scritta in carta semplice del conferimento ad uno degli organismi di cui al comma precedente;
 - b) copia del contratto comodato registrato agli Atti Privati;
 - c) copia della documentazione relativa al possesso del requisito di idoneità professionale previsto dall'art. 2.3 del presente regolamento da parte del conducente del natante;
 - d) appendice al contratto di copertura assicurativa attestante che la compagnia rende atto che il natante e' condotto da più conducenti.
4. L'Ufficio comunale competente dopo aver verificato la documentazione presentata predispone apposito atto che sarà rilasciato dal dirigente del servizio. L'atto specificherà la data dell'inizio del conferimento e sarà ritenuto operativo fino a quando il titolare non eserciterà, nei casi previsti, la facoltà di richiedere il trasferimento.

Sarà altresì specificato che è conferito l'esercizio del servizio ferma restando in capo al conferente la titolarità della licenza o dell'autorizzazione.
5. Nella licenza o autorizzazione intestata al titolare saranno riportate in calce la data del conferimento, la ragione sociale e l'indirizzo dell'organismo conferitario.
6. La mancanza della documentazione o dei requisiti comporterà il diniego dell'atto del dirigente del servizio.

Art. 11 Commissione Consultiva Comunale

1. Per l'esercizio della funzione consultiva in materia di trasporti in servizio pubblico non di linea e' istituita presso il Comune una Commissione Consultiva Comunale ai sensi dell'art. 16 della L.R. n.63/93, così composta:
 - il responsabile del servizio competente;
 - un rappresentante della Provincia di Venezia;
 - un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali di

- categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale del settore;
- un rappresentante delle associazioni di artigiani di categoria;
 - un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni degli utenti.
2. Qualora le associazioni di categoria e le associazioni degli utenti non raggiungano l'accordo per la designazione unitaria del loro rappresentante, il Sindaco procede alla nomina con sorteggio tra i nominativi pervenuti.
 3. Qualora, entro i termini stabiliti dal Sindaco, le associazioni di categoria e le associazioni degli utenti non provvedano alle designazioni di loro competenza, il Sindaco nomina in loro vece esperti di propria fiducia.
 4. Le mansioni di segretario sono svolte da un dipendente del Comune, assegnato all'Ufficio competente.
 5. La Commissione viene nominata mediante ordinanza sindacale.
 6. La Commissione è tenuta ad esprimere il parere, non vincolante, su tutte le materie previste dalla legge e su quelle espressamente indicate nel presente regolamento.
 7. Le riunioni della Commissione sono valide se partecipano almeno 3 membri.
 8. I commissari possono giustificare l'assenza in caso di malattia, gravidanza o lutto. Nel caso di Commissari assenti ingiustificati consecutivamente per più di tre sedute, il Sindaco dispone la decadenza dandone comunicazione all'Associazione di appartenenza.
 9. La Commissione dura in carica cinque anni.

TITOLO II - TRASPORTO DI PERSONE IN SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA

CAPO I - SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE EFFETTUATO CON NATANTI PER TRASPORTO DI PERSONE

Art. 12 Definizione del servizio

1. Il servizio di noleggio e' effettuato con natanti a motore o a remi: esso e' rivolto all'utenza specifica, che avanza richiesta presso la sede del noleggiante per una determinata prestazione a viaggio.
2. Lo stazionamento dei natanti avviene negli specchi d'acqua e presso appositi pontili di attracco privati, in disponibilità del vettore, presso i quali il natante sosta ed è a disposizione dell'utenza, situati nel territorio comunale.
3. Il servizio non può essere effettuato per destinazioni fisse con continuità e periodicità.
4. Si ha noleggio quando il vettore, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere con un natante determinato uno o più viaggi prestabiliti, ovvero i viaggi ordinati dal noleggiatore alle condizioni stabilite dal contratto.

Art. 13 Contratto di noleggio e trasporto

1. Per l'utilizzo del servizio deve essere stipulato un contratto secondo le norme del Codice della Navigazione (contratto di noleggio art. 384 e segg), da parte di singole persone fisiche o giuridiche o gruppi di persone.

2. E' consentita la stipulazione di contratti di trasporto di persone ai sensi dell'art. 396 e segg. C.N., unicamente per servizi effettuati in ossequio al divieto di cui all'art. 5, comma 3 della L.R. n. 63/93 e non interferenti con regolari linee di navigazione, con obbligo di prova per iscritto, attraverso il rilascio di regolare biglietto anche per natanti a motore di stazza lorda inferiore alle 10 tonnellate: il Comune si riserva di valutare l'eventuale esercizio abusivo di servizi di linea di cui all'art. 1187 1^ comma C.N.

Art. 14 Tipologia dei servizi autorizzati

1. Il servizio di noleggio con conducente viene svolto secondo le seguenti tipologie, distinte sulla base della propulsione, della stazza lorda e del tipo di natante impiegato:

- noleggio con natante a motore

piccolo noleggio	sino a 5 tsl portata fino a 20 persone (compreso il conducente)
Gran Turismo A	da 10 tsl sino a 25 tsl portata oltre 20 persone
Gran Turismo B	oltre 25 tsl portata oltre 20 persone

2. Può inoltre essere istituito un servizio di noleggio con imbarcazioni tipiche a motore, finalizzato a escursioni turistiche, o con imbarcazioni a remi.

Art. 15 Numero e tipo dei natanti autorizzati

1. Il numero massimo di licenze e di autorizzazioni rilasciabili dal Comune viene stabilito per ogni tipo di servizio nel seguente contingente:

- licenze per l'esercizio di taxi acqueo **2**

- noleggio con natante a motore

piccolo noleggio	sino a 5 tsl portata fino a 20 persone(compreso il conducente)	0
Gran Turismo A	da 10 tsl sino a 25 tsl portata oltre 20 persone	10
Gran Turismo B	oltre 25 tsl portata oltre 20 persone	2
imbarcazioni tipiche a motore		0
imbarcazioni a propulsione elettrica		2

- noleggio con natante a remi **5**

Art. 16 Sede del titolare

1. La sede operativa e le strutture inerenti l'attività del soggetto titolare dell'autorizzazione devono essere situate all'interno del territorio comunale, e sono indicate nell'autorizzazione.

Art. 17 Esercizio del servizio

1. Il servizio deve essere gestito personalmente dal titolare dell'autorizzazione, o dai suoi dipendenti che agiscono in nome e per conto del titolare stesso.

Art. 18 Acquisizione del servizio di noleggio con conducente

1. L'acquisizione del servizio deve essere effettuata unicamente presso la sede del titolare dell'autorizzazione, sita nel territorio comunale, previa contrattazione personale o per via telefonica, con stipula del previsto contratto per iscritto prima della partenza: l'imbarco iniziale dell'utenza deve avvenire unicamente sul pontile concesso.
2. E' fatto divieto di assunzione di servizi e di imbarco di nuova utenza al di fuori del territorio comunale.
3. In caso di titolare di più autorizzazioni rilasciate dal medesimo Comune, l'imbarco può avvenire indifferentemente presso ciascuno degli approdi dati allo stesso in concessione, in quanto siti sempre all'interno del territorio comunale.
4. In caso di necessità, e sempre quando il noleggio risulti preventivamente contrattato, è consentito che il natante sosti presso spazi pubblici, in attesa di chi lo ha noleggiato.
5. E' esplicitamente vietata qualsiasi forma di accaparramento di utenti singoli od in gruppi presso gli approdi, anche attraverso l'opera di intermediatori, o comunque con iniziativa del noleggiante.
6. In deroga al divieto generale di cui al comma 2, sono consentiti l'assunzione di servizi e l'imbarco di nuova utenza esterni al territorio comunale nel solo caso in cui il titolare presenti al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione una richiesta motivata e corredata dal nulla-osta del Comune nel cui territorio intende svolgere servizio, indicando altresì le località di imbarco; in caso positivo, il Comune che ha emanato l'atto provvede attraverso apposita annotazione trascritta sull'autorizzazione all'esercizio del servizio.

Art. 19 Obblighi del titolare

1. Il titolare deve, fatti salvi gli obblighi previsti per il Comandante della nave dal Codice della Navigazione (art.292 e ss.), in conformità alle prescrizioni emanate dal Comune:
 - a) tenere sempre a bordo del natante l'autorizzazione comunale, unitamente ai documenti di bordo;
 - b) curare la regolarità della prestazione del servizio, provvedendo a comunicare per iscritto entro 48 ore al competente Ufficio ogni eventuale sospensione del servizio stesso, il relativo periodo nonché la data in cui esso riprenda;
 - c) mantenere il natante ed il pontile nel dovuto stato di efficienza, sicurezza, pulizia e decoro;
 - d) segnalare per iscritto, entro il termine perentorio di dieci giorni, ogni cambiamento della sede facendone curare la debita annotazione sull'autorizzazione.
 - e) sottoporre il natante a qualsiasi visita che durante l'anno il Comune possa ritenere

necessario disporre;

f) Ogni due anni, entro la fine di febbraio, richiedere la vidimazione dell'autorizzazione, previa autocertificazione del mantenimento dei requisiti; in caso di ritardato rinnovo si applica la procedura prevista all'art. 8.

Art. 20 Obblighi dell'equipaggio

1. Il personale in servizio a bordo del natante ha l'obbligo:

a) di indossare abiti decorosi, usando con il pubblico modi corretti e serbando costantemente un contegno irreprensibile in servizio;

b) di esibire l'autorizzazione conservata a bordo ad ogni richiesta dei funzionari od agenti incaricati della polizia della navigazione o della vigilanza sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea svolti per via acqua;

c) di non far salire sul natante persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato;

d) di non deviare di propria iniziativa dal percorso inizialmente convenuto, se non per motivi urgenti o di sicurezza;

e) di non richiedere somme maggiori oltre quelle fissate dalle tariffe, o quelle convenute in fase di contrattazione;

f) di compiere i servizi richiesti dagli agenti della forza pubblica o dai cittadini nell'interesse dell'ordine e della sicurezza o per il trasporto di malati, feriti, funzionari od agenti, anche se non siano retribuiti immediatamente, con l'obbligo di sottostare alle disposizioni di legge in caso di malati contagiosi; in caso di pagamento differito, gli agenti della forza pubblica rilasceranno al conducente i necessari buoni che attestino i servizi prestati;

g) di visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno del natante e trovandovi qualche oggetto dimenticato, di cui non possa fare l'immediata restituzione al proprietario, curarne il deposito entro le 24 ore successive all'ufficio di polizia locale.

Art. 21 Sostituzioni alla guida

1. Il titolare dell'autorizzazione può farsi sostituire temporaneamente alla guida del natante nei casi e con i modi previsti dall'art. 19 della L.R. n. 63: l'esercizio di analoga facoltà è consentito nei confronti del personale dipendente con mansioni di conducente.

2. Il titolare di autorizzazione od il dipendente conducente non possono farsi sostituire per motivi di salute ed inabilità temporanea per più di centottanta giorni nell'anno solare e 600 giorni complessivi nel periodo di validità dell'autorizzazione: tali limiti possono essere elevati, per motivate e gravi necessità, fino a duecentoquaranta giorni nell'anno solare e ottocento giorni nel periodo di validità dell'autorizzazione.

3. Le sostituzioni devono essere comunicate immediatamente al Comune, indicandone periodo previsto e nominativo del sostituto corredato da certificazione dell'iscrizione nel corrispondente ruolo dei conducenti, numero di giorni di sostituzione già fruiti nel corso dell'anno solare e nell'arco di validità dell'autorizzazione. Verificato il sussistere delle condizioni previste, il Comune provvede all'autorizzazione della sostituzione.

4. E' necessaria l'iscrizione nel ruolo per prestare attività di sostituto della licenza e

dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.

Art. 22 Assenza dal servizio

1. Il servizio non può essere sospeso se non nei periodi indicati nell'autorizzazione, eccetto che per ferie del titolare o dei dipendenti, per un numero di giorni ragguagliato a trenta su base annua, calcolato per il periodo in cui il servizio è prestato obbligatoriamente.

Art. 23 Pontili

1. L'imbarco e l'eventuale sbarco dei passeggeri deve avvenire presso l'apposito pontile di attracco, specificato nell'autorizzazione, situato all'interno del territorio comunale.
2. Il pontile deve presentare un cartello, visibile dal lato terra e dal lato mare, recante la dicitura "Comune di Cavallino - Treporti Servizio di noleggio con conducente" e la denominazione del soggetto titolare dell'autorizzazione: al medesimo pontile possono fare capo più natanti, anche appartenenti a soggetti diversi, titolari di autorizzazione, nel qual caso il cartello deve indicare gli estremi di tutti gli autorizzati.
3. Le spese di costruzione e manutenzione del pontile sono a carico del titolare dell'autorizzazione, che deve provvedere a mantenerlo in ordine ed efficienza per evitare qualsiasi pericolo in fase di imbarco e sbarco dei passeggeri: il Comune si riserva di richiedere al titolare l'effettuazione di quei lavori che, a suo insindacabile giudizio, ritenga necessari per il sicuro svolgimento delle operazioni di ormeggio, imbarco e sbarco, nonché per il decoro e l'inserimento nell'ambiente.

Art. 24 Sostituzione di natanti

1. È consentito sostituire temporaneamente o definitivamente il natante indicato in autorizzazione.
2. Il natante indisponibile per manutenzione od avaria potrà essere sostituito, per il solo periodo di fermo, con un altro avente i requisiti prescritti, avvalendosi dell'autorizzazione relativa al natante in questione, previa comunicazione al Comune, che rilascerà apposito nulla osta temporaneo.
3. La sostituzione definitiva può avvenire unicamente con natante avente le medesime caratteristiche del tipo di servizio per cui è stata rilasciata l'autorizzazione, previa verifica da parte del Comune ed aggiornamento della stessa autorizzazione.

Art. 25 Tariffe

1. Le tariffe di noleggio per le singole tipologie di servizio sono annualmente determinate dal Comune con deliberazione della Giunta, sulla base dei costi necessari all'attuazione del servizio, con individuazione di un minimo ed un massimo ai sensi dell'art. 13 della L. 21/92.
2. Le tariffe devono essere affisse in modo visibile sui pontili e sui natanti, unitamente alle altre condizioni di trasporto, ivi compresa la portata massima dei natanti, e alle

indicazioni relative alle modalità di presentazione dei reclami.

Art. 26 Reclami

1. Gli utenti possono segnalare eventuali reclami sul servizio prestato, utilizzando appositi moduli che devono essere tenuti a bordo di ciascun natante e presso la sede del titolare dell'autorizzazione; tali moduli vanno consegnati al Comune attraverso il servizio postale, oppure possono essere depositati presso il Comando di Polizia Municipale.
2. Ciascun modulo conservato a bordo porta stampigliato il numero dell'autorizzazione rilasciata al titolare, relativamente al natante.
3. In ogni natante dovranno essere riportati in modo visibile le istruzioni relative alla possibilità di indirizzare reclami all'Amministrazione Comunale, nei confronti dei soggetti autorizzati.
4. Il Responsabile del Servizio entro trenta giorni dalla ricezione, valutato il reclamo e sentito il titolare dell'autorizzazione interessato, provvede se del caso all'applicazione delle sanzioni previste dalla L.R. n. 63/93, dandone comunicazione scritta al reclamante.

Art. 27 Utilizzo dei mezzi in servizio di linea

1. Previo nulla-osta rilasciato dal Comune ed assentito dall'Autorità Concedente i pubblici servizi di trasporto acqueo di linea, i natanti a motore autorizzati al servizio di noleggio con conducente possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi a quelli di linea, definiti tali dall'Autorità Concedente, con noleggio dei natanti da parte del relativo concessionario, in deroga a quanto disposto dall'art. 5 comma 3 della L.R. n.63/93.

Art. 28 Contrassegno

1. I natanti a motore in servizio di noleggio con conducente devono essere immediatamente identificabili dal pubblico, a tale scopo debbono recare come contrassegno:
 - n. 2 fasce adesive in materiale speciale di colore rosso rifrangente, di altezza 7,5 cm e lunghezza non inferiore a 50 cm e non superiore a 100 cm;
 - n. 2 targhe adesive a formato triangolare con lato di 34,5 cm in materiale come sopra, di colore rosso rifrangente con stemma del Comune, dicitura Noleggio-Comune di Cavallino - Treporti, numero dell'autorizzazione con caratteri numerici di 60 mm di altezza.
2. I natanti in servizio di noleggio con conducente devono recare sulle fiancate la denominazione o sigla e ragione sociale del soggetto titolare dell'autorizzazione.

CAPO II - SERVIZIO DI TAXI ACQUEO

Art. 29 Definizione del servizio

1. Il servizio di taxi acqueo ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto

individuale o di piccoli gruppi di persone con le seguenti caratteristiche:

- a) si rivolge ad un'utenza indifferenziata;
 - b) lo stazionamento avviene in luogo pubblico, presso appositi pontili di attracco;
 - c) il prelevamento dell'utente e l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale.
2. La prestazione del servizio è obbligatoria all'interno delle aree comunali.
 3. I natanti adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dall'art. 30 del presente regolamento.
 4. Il servizio di taxi acqueo è riservato a natanti a motore che abbiano una portata non superiore alle 20 persone.
 5. Il servizio può essere esercitato solo da soggetti muniti di apposita licenza rilasciata dal Comune.
 6. Il titolare deve esercitare personalmente il servizio.
 7. La licenza decade al compimento del sessantesimo anno di età, ma è ulteriormente rinnovabile fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, previo accertamento annuale della idoneità fisica per l'espletamento del servizio, effettuato dalla autorità sanitaria competente per territorio.

Art. 30 Modalità di esercizio del servizio di taxi acqueo

1. I natanti che svolgono il servizio di taxi acqueo nella fase di acquisizione del servizio, devono essere ormeggiati in appositi pontili operativi di proprietà/concessione del Comune.
2. I pontili operativi, devono essere facilmente identificabili dall'utente; all'uopo viene infisso un apposito cartello recante lo stemma del Comune con la scritta: "Pontile adibito al servizio di Taxi Acqueo, sosta riservata ai soli natanti muniti di licenza".
3. I titolari di licenza di taxi acqueo possono sostare, per l'acquisizione del servizio, solamente presso gli appositi pontili comunali di cui sopra.
4. I pontili comunali sono opportunamente pubblicizzati, con la posa in opera di apposita segnaletica stradale nelle zone vicine.
5. Detto materiale pubblicitario viene esposto nei luoghi più frequentati dal cittadino e dal flusso turistico.

6. I pontili dovranno essere forniti di telefono.
7. I taxi acquei autorizzati dovranno recare come contrassegno:
 - n.2 fasce adesive di colore giallo rifrangente, altezza cm. 7,5 da applicare all'esterno dei vetri laterali della cabina;
 - n.2 targhe adesive a fascia, di colore giallo rifrangente, recante il numero di licenza e la targa del natante, con stemma, serigrafate, di mm. 500x150;
 - n.2 etichette adesive trasparenti, con stampa in nero del numero di licenza da applicare all'interno del natante.
8. I natanti di cui al presente articolo, indicati nella licenza, possono essere sostituiti in via definitiva o temporanea.

La sostituzione definitiva del natante dovrà essere comunicata al Servizio SUAP che provvederà ad annotarla nella licenza.

La sostituzione temporanea del natante, ammessa solo nel caso di indisponibilità per manutenzione o avaria ed opportunamente documentata, dovrà essere preventivamente comunicata all'ufficio di cui sopra, il quale provvederà al contestuale rilascio di un nulla osta temporaneo, per il solo periodo di fermo natante.
9. Le licenze sono valide per tutto l'anno, con obbligo di effettuare il servizio secondo le turnazioni prestabilite con deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 31 Sostituzione alla guida

1. I titolari di licenza possono essere sostituiti temporaneamente e previa autorizzazione rilasciata dal Servizio SUAP, da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 13 della L.R.63/93, istituito presso la Camera di Commercio di Venezia, e in possesso dei requisiti prescritti:
 - a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
 - b) per chiamata alle armi;
 - c) per un periodo di ferie non superiore a giorni 30 annui;
 - d) per sospensione o ritiro temporaneo dei titoli professionali;
 - e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.

La sostituzione non e' ammessa in caso di sospensione della licenza.

2. Il titolare di licenza, non può farsi sostituire per motivi di salute ed inabilità temporanea per più di centottanta giorni nell'anno solare e 600 giorni complessivi nel periodo di validità della licenza: tali limiti possono essere elevati, per motivate e gravi necessità, fino a duecentoquaranta giorni nell'anno solare e ottocento giorni nel periodo di validità della licenza.
3. Le sostituzioni devono essere comunicate immediatamente al Comune, indicandone periodo previsto e nominativo del sostituto corredato da certificazione dell'iscrizione nel corrispondente ruolo dei conducenti, numero di giorni di sostituzione già fruiti nel corso dell'anno solare e nell'arco di validità della licenza. Verificato il sussistere delle condizioni previste, il Comune provvede all'autorizzazione della sostituzione.

Art. 32. Tassametro

1. Tutti i natanti autorizzati al servizio di taxi debbono installare, in maniera ben visibile per l'utenza, il tassametro a tempo, punzonato.
2. E' vietato manomettere il tassametro.
3. In caso di avaria del tassametro il conduttore deve provvedere immediatamente alla riparazione oppure alla temporanea sostituzione con un altro tassametro.
4. E' fatto obbligo di informare entro 48 ore il Comune-Comando Polizia Municipale, dell'avvenuta avaria.
5. E' fatto obbligo di dotarsi di un tassametro di riserva.
6. Il tassametro deve essere azionato non appena sale a bordo l'utente ed inizia il servizio.

Art. 33 Obblighi del titolare, obblighi dell'equipaggio.

Valgono le stesse disposizioni previste dagli artt. 19 e 20 del presente regolamento.

TITOLO III – SERVIZIO DI NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE

Art. 34 Definizione del servizio.

1. Il servizio di noleggio senza conducente può essere esercitato solo da soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. È fatto divieto al titolare di locare i natanti a persone non munite delle idoneità per la condotta dei mezzi, ai sensi di quanto disposto all'art.2, comma 2.
3. Il presente servizio non è soggetto a contingente.

TITOLO IV -TRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

Art. 35 Definizione del servizio

1. Si definisce trasporto di cose per conto di terzi quello con il quale il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire cose da un luogo ad un altro.
2. Il servizio di trasporto di cose per conto terzi effettuato con natanti a motore ed il servizio di rimorchio o di traino di natanti, sono assimilati al servizio pubblico non di linea.

Art. 36 Modalità di esercizio

1. L'impresa esercente del trasporto di cose per conto terzi deve essere munita dell'apposita autorizzazione di cui all'art. 8 del presente Regolamento, per ciascun natante impiegato.
2. Tale autorizzazione e' riservata ad imprese che abbiano la proprietà o la disponibilità giuridica di natanti immatricolati per il trasporto merci, ove la portata prevale sul numero delle persone trasportate.
3. Le imprese esercenti del trasporto di cose, per il quale e' necessaria una specifica autorizzazione rilasciata dall'ente competente, devono comunque essere in possesso dell'autorizzazione di cui al comma primo.
 4. Il contingente delle autorizzazioni al servizio di trasporto di cui al presente articolo viene fissato nel numero massimo di **2**. L'Amministrazione comunale si riserva di valutare ogni anno la congruità di tale numero in relazione alle mutate esigenze del traffico merci.
5. Nell'esercizio del servizio di cui al presente articolo e' consentito il trasporto occasionale di persone solo in funzione dell'espletamento del trasporto medesimo, nel numero massimo che deve essere indicato sul certificato di navigabilità e sulla licenza di navigazione del natante indicato nell'autorizzazione.
6. Alle imprese titolari di autorizzazioni e' consentita la locazione senza conducente dei natanti autorizzati ad altre imprese titolari di autorizzazioni, purchè il relativo contratto sia stipulato per iscritto e contenga espressamente l'indicazione della data di inizio e di fine contratto, senza possibilità di tacita proroga.
7. Alle imprese titolari di autorizzazioni e' consentito il noleggio con conducente dei natanti autorizzati ad altre imprese titolari di autorizzazioni, purché il relativo contratto sia stipulato per iscritto e contenga le seguenti clausole:
 - a) indicazione della data di inizio e di fine contratto, senza possibilità di tacita proroga; il conducente deve essere dipendente dell'impresa noleggiatrice, o di essa titolare o contitolare;
 - b) la responsabilità del vettore per perdita o avaria della merce e' posta a carico dell'impresa noleggiante;
 - c) l'impresa noleggiante risponde nei confronti del committente il trasporto di ogni azione dolosa o colposa del conducente che provochi perdita o avaria della merce, salvo rivalsa ai sensi del codice civile.
8. Alle autorizzazioni rilasciate per natanti di stazza lorda non superiore a 25 t.s.l. è imposta specifica prescrizione di divieto di esercizio del servizio di trasporto interno al Comune di Venezia, da annotarsi sull'atto con apposizione della dicitura: "La presente autorizzazione è subordinata alla prescrizione del divieto di effettuazione di servizi di trasporto interni al territorio del Comune di Venezia".

Art. 37 Sostituzione di natanti

1. E' consentito sostituire temporaneamente o definitivamente il natante indicato in autorizzazione.
2. Il natante indisponibile per manutenzione od avaria potrà essere sostituito, per il solo periodo di fermo, con un altro avente i requisiti prescritti, avvalendosi dell'autorizzazione relativa al natante in questione, previa comunicazione al Comune, che rilascerà apposito nulla osta temporaneo.
3. La sostituzione definitiva può avvenire unicamente con natante avente le medesime caratteristiche del tipo di servizio per cui e' stata rilasciata l'autorizzazione, previa verifica da parte del Comune ed aggiornamento della stessa autorizzazione.

Art. 38 Caratteristiche del natante

1. I natanti adibiti al trasporto di cose per conto terzi devono:
 - a) avere tutte le dotazioni prescritte dalle norme che disciplinano la navigazione interna;
 - b) essere in regola con la documentazione prevista dalle vigenti norme di legge;
 - c) essere muniti di due targhe metalliche di forma rettangolare, di cm 10 per cm 50, con scritte in nero su fondo rosso da apporre a poppa ed a prua vicino alla scritta di immatricolazione del natante, recanti le seguenti scritte:
 - numero dell'autorizzazione;
 - trasporto cose;
 - l'emblema del Comune.

Art. 39 Servizio di rimorchio e traino di natanti

1. Il servizio di rimorchio consiste nella trazione di natanti mediante altro natante.
2. Il servizio di traino consiste nella trazione di natanti mediante mezzi a terra.
3. Il servizio di rimorchio e traino per conto terzi può essere esercitato solo da soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento.
4. Il personale addetto alla condotta dei natanti in servizio di rimorchio deve essere in possesso dei titoli professionali previsti dalla legge.
5. I natanti adibiti al servizio di rimorchio devono avere caratteristiche e dotazioni conformi alla vigente normativa.

TITOLO V -TRASPORTO IN CONTO PROPRIO

Art. 40 Definizione del servizio

1. Si definisce trasporto in conto proprio il trasporto di persone o merci effettuato senza corrispettivo dall'armatore del natante o da un suo dipendente, esclusivamente per esigenze strettamente inerenti all'espletamento delle attività professionali o istituzionali dell'armatore del natante.
2. Il trasporto in conto proprio viene effettuato senza necessità di autorizzazione, e la sua disciplina e' contenuta nelle disposizioni del titolo V[^] della L.R. n. 63/93 agli artt. 32 – 37, nonché nell'art.25 della legge 7.12.1999 n.422.

Art. 41 Rimorchio di persone munite di sci acquatici effettuato per conto terzi

1. E' vietato l'esercizio, sia esso pubblico o privato, di rimorchio di persone munite di sci acquatici o di acquaplanari nell'intero ambito lagunare del Comune di Cavallino Treporti.

TITOLO VI - SANZIONI

Art. 42 Sospensione, revoca, decadenza dell'autorizzazione o della licenza

1. L'autorizzazione o la licenza vengono sospese dal Responsabile del servizio temporaneamente su proposta della Commissione, di cui all'art. 11 del presente regolamento, quando il titolare:
 - a) non adempie agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione o di licenza;
 - b) non ottempera alle direttive e prescrizioni emanate dagli Enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;
 - c) contravviene alle disposizioni di leggi o di regolamenti nella materia;
 - d) si fa sostituire da altri o sostituisce abusivamente altri nel servizio;
 - e) non inizia il servizio entro il termine stabilito dall'autorizzazione e dalla licenza;
 - f) non applica le tariffe in vigore;
 - g) interrompe il servizio senza giustificato motivo;
 - h) supera del 50% i limiti di velocità imposti allo specifico tipo di natante e servizio.
2. La sospensione della licenza o dell'autorizzazione è irrogata per un minimo di sette giorni ed un massimo di sei mesi.
3. La revoca è disposta dal dirigente del servizio in caso di infrazione grave o di recidiva reiterata.
4. Il dirigente del servizio segnala alla competente autorità di navigazione l'avvenuta sospensione o revoca dell'autorizzazione o della licenza.
5. La perdita di uno dei requisiti prescritti per il rilascio dell'autorizzazione o della licenza, la dichiarazione di fallimento ovvero la messa in liquidazione nei casi previsti dalla legge, comportano la decadenza dei relativi provvedimenti.
6. Nel caso di sostituti e/o dipendenti che superino del 50% i limiti di velocità imposti allo specifico tipo di natante e servizio, il Comune comunicherà il nominativo alla Provincia di Venezia al fine di richiedere sospensioni e/o revoche dell'iscrizione a ruolo.

Art. 43 Procedimento per la sospensione e la revoca dell'autorizzazione o della licenza.

1. Verificatisi uno dei casi previsti dall'art. 42, comma 1, il Comune notifica all'interessato, entro il termine di novanta giorni dalla data della violazione, il verbale di accertamento della violazione stessa fissando il termine di trenta giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
2. Il Comune, decorso il termine di trenta giorni di cui al 1 comma, qualora ritenga fondato l'accertamento, per comminare le sanzioni, all'autore della violazione, si avvale della Commissione di cui all'art.11.
3. Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione o una nuova licenza se non sia trascorso un periodo di due anni dalla data del provvedimento di revoca.
4. Contro il provvedimento di revoca o di sospensione dell'autorizzazione o della licenza l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla notifica, al Presidente della Giunta Provinciale, il quale decide nei successivi novanta giorni, decorsi i quali il ricorso si intende respinto.

Art. 44 Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisce reato ai sensi della normativa vigente, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
 - a) da € 258,00 a € 1.033,00 in caso di esercizio di servizi pubblici non di linea per via d'acqua in assenza della prescritta autorizzazione o licenza;
 - b) da € 52,00 a € 206,00 in caso di inottemperanza agli obblighi stabiliti nell'autorizzazione o nella licenza o per violazione di disposizioni di legge o regolamenti;
2. Nell'ipotesi prevista dal comma 1, lett. a) la sanzione viene irrogata sia a carico dell'armatore che del conducente del natante.

Art. 45 Confisca e sequestro

1. Alla violazione di cui all'art. 44, comma 1, lett. a), consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del natante.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, l'organo che accerta la violazione provvede al sequestro del natante, facendone menzione nel processo verbale di contestazione della violazione.
3. Avverso i provvedimenti di confisca e di sequestro gli interessati possono proporre opposizione nei termini e con le modalità stabiliti nella legge 24.11.1981, n. 689.

Art. 46 Documentazione obbligatoria

1. E' fatto obbligo ai titolari di autorizzazione di tenere a bordo, a disposizione di tutte le Autorità addette alla vigilanza, oltre alle dotazioni prescritte dalle norme sulla navigazione e i documenti prescritti dalle vigenti leggi, la seguente documentazione:
 - a) originale o copia autentica dell'atto dell'autorizzazione o della licenza;
 - b) titolo od attestazione legittimante l'esercizio del servizio da parte dei preposti o dei conduttori;
 - c) documentazione attestante la sostituzione provvisoria del mezzo;
 - d) autorizzazione alla sostituzione alla conduzione del titolare o del dipendente;
 - e) copia del contratto di noleggio o trasporto ove prescritto.

Art. 47 Rideterminazione dei contingenti

1. Il Consiglio Comunale, sentita la Commissione Consultiva Comunale, si riserva eventuali valutazioni annuali sulla congruità dei contingenti delle autorizzazioni fissati dagli artt. 15 e 36 del presente regolamento, sulla base di essenziali esigenze di tutela ambientale, delle prescrizioni relative al traffico acqueo pubblico e privato, nonché delle mutate necessità di trasporto nei diversi servizi. Ogni eventuale variazione dei predetti contingenti costituisce variante al presente regolamento.

Art. 48 Caratteristiche tecniche dei mezzi

1. In relazione alle esigenze di tutela delle vie d'acqua navigabili e della laguna di Venezia, potranno essere prescritte all'atto del rilascio dell'autorizzazione o della licenza, od anche successivamente, sentita la Commissione Consultiva Comunale e sentiti gli indirizzi delle altre amministrazioni interessate o competenti, particolari limitazioni alla potenza e conformazione degli apparati propulsori e degli scafi utilizzati.
2. Con le medesime modalità e procedure, per i mezzi operanti nei servizi di trasporto di cui al presente regolamento il Comune potrà prescrivere la dotazione di dispositivi per il controllo della velocità, i cui costi relativi ad acquisto ed installazione saranno a carico del titolare dell'autorizzazione o della licenza.
3. In ogni caso il rilascio dell'autorizzazione o della licenza e la sostituzione del natante sono condizionati alla presentazione di documentazione relativa alla dimensione e conformazione dello scafo e del propulsore, per consentire la valutazione di compatibilità con la navigabilità delle vie acquee interessate.

Art. 49 Portatori di handicap

Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, sentita la Commissione di cui all'art.11, con delibera di Giunta Comunale saranno dettate norme per stabilire specifiche condizioni di servizio per il trasporto di soggetti portatori di handicap, ed in particolare il numero minimo, per ogni tipo di servizio, dei natanti esistenti che dovranno essere dotati di sistemi adeguati per il trasporto di soggetti portatori di handicap.

Art. 50 Conversione di precedenti autorizzazioni regionali

1. In fase di prima applicazione del presente regolamento, il Comune provvederà a rilasciare in via prioritaria le autorizzazioni a suo tempo rilasciate dal Comune di Venezia o da altri Comuni della Laguna di Venezia, con punto di approdo situato nel territorio comunale, entro il limite di autorizzazioni rilasciabili per il singolo servizio o tipo di servizio esercitato, verificata la sussistenza di tutti i requisiti prescritti da parte dei soggetti già titolari e dei natanti già autorizzati.
2. A tal fine, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, i titolari delle suddette autorizzazioni con punto di approdo situato nel territorio comunale dovranno presentare istanza documentata, contenente l'originale o la copia conforme della precedente autorizzazione, i dati del natante impiegato e allegando la documentazione attestante il possesso di tutti i requisiti prescritti.
3. Nel caso le richieste di autorizzazione siano in numero eccedente il contingente approvato, le stesse saranno rilasciate in soprannumero indipendentemente dal numero massimo previsto.
Pertanto, in caso di cessazione di autorizzazioni per qualsiasi motivo non si provvederà al loro reintegro fino a quando non si andrà al di sotto del contingente fissato.
4. Le autorizzazioni “per conversione” verranno rilasciate in deroga alla normale procedura prevista dall’art. 3.